



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

***L'ASSESSORE***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino Cracolici ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la legge regionale 10 agosto 1965 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO lo Statuto dell'Ente di Sviluppo Agricolo approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti" della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico e in organi di controllo o giurisdizionali;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1 recante disposizioni sulla composizione del "Consiglio di Amministrazione" dell'ESA;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 recante disposizioni sulla "Composizione e nomina" del Consiglio di Amministrazione dell'ESA ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 44 della precitata legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 il Consiglio di Amministrazione dell'ESA è composto da sette membri, compreso il Presidente; .

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n.9 ed in particolare l'articolo 39, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che prevede che “entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”;

RITENUTO, pertanto, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, di dover definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo i cui membri, nella composizione in atto definita dalla legge regionale n. 17/2004, sono di numero superiore a tre e di doverla ricondurre al limite massimo stabilito per legge;

CONSIDERATO di dover mantenere, secondo le previsioni del richiamato articolo 39, comma 4, in quanto previsto dal disposto dell'articolo 44 della legge regionale n. 79/2004, “un rappresentante delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”;

VISTE le funzioni ed i compiti dell'Ente di Sviluppo Agricolo come declinati dall'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1965 n.21 e successive modifiche ed integrazioni e dallo Statuto del medesimo ente;

RITENUTO di definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in numero tre componenti, compreso uno con funzioni di Presidente e un consigliere nominato, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, tra i soggetti designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che le procedure di nomina e la durata degli incarichi sono disciplinati ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004 n.17;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo è composto da tre membri, compreso il presidente e un consigliere nominato, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, tra i soggetti designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

## Articolo 2

Le procedure di nomina e la durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dall'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2004 n.17.

## Articolo 3

Agli incarichi cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, l'Ente di Sviluppo Agricolo è tenuto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del presente decreto.

Palermo, 14 luglio 2016

F.to **L'Assessore**  
**On.le A. Cracolici**